

STATUTO
DEL "COMITATO CIVICO DI OTTAVIANO "AGOSTINO CIFARIELLO"- ETS -
-ENTE DEL TERZO SETTORE -

Art.1- DENOMINAZIONE

Il Comitato si denomina "COMITATO CIVICO DI OTTAVIANO "AGOSTINO CIFARIELLO"- ETS - ENTE DEL TERZO SETTORE -

Il Comitato Civico di Ottaviano "Agostino Cifariello"- ETS - (di seguito indicato Comitato) avrà l'obbligo di utilizzare, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione " Ente del Terzo Settore" e/o dell'acronimo "ETS".

Esso ha durata illimitata e fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costitutivi di democrazia e partecipazione sociale. Esso è costituito da persone liberamente associate desiderose di manifestare in impegno concreto il loro senso morale e civico.

ART.2- SEDE

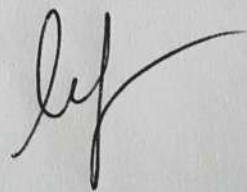
Il Comitato ha sede in Ottaviano (Na), Viale Elena n.102

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazione dello Statuto.

Art.3- SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Il Comitato è apartitico ed aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale tra quelle espressamente elencate al comma 1 dell'articolo 5 decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, Codice del Terzo Settore:

- a) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 C.T.S.;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o



servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

n) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

o) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

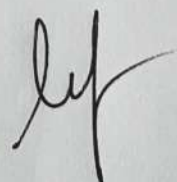
p) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Il Comitato, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra elencate:

- 1) Svolgere la propria attività nei settori dell'assistenza sociale, assistenza sanitaria, istruzione e lotta all'analfabetismo, formazione, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione dell'ambiente, promozione della cultura, tutela dei diritti civili e umani.
- 2) Il Comitato si propone di promuovere lo sviluppo del settore no profit con caratteristiche di impresa sociale, in special modo in relazione agli enti nazionali, locali, regioni, comuni, province, comunità montane, U.E. pubblica amministrazione in generale.
- 3) Il Comitato potrà effettuare studi con le proprie finalità, su indicazione dei soggetti di riferimento, di Istituzione esterne, Nazionali ed Europee; organizzare riunioni, seminari e convegni a livello Nazionale ed Internazionale; realizzare la progettazione, il coordinamento di carattere formativo anche in convenzione con altre Associazioni ed Enti, con particolare riferimento alle tematiche sociali, economiche, istituzionali di cui alle attività di interesse generale sopra elencate; stabilire convenzioni, protocolli d'intesa, accordi in relazione allo scopo sociale con amministrazioni pubbliche, istituzionali,



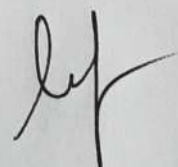
economiche e sociali; istituire rapporti con enti italiani e stranieri che perseguono analoghi fini, anche dando adesioni ad associazioni ed organismi esteri; pubblicare e diffondere i risultati degli studi e dei progetti realizzati, nonché promuovere iniziative editoriali, collegate al suo scopo sociale, organizzare attività di promozione; organizzare, promuovere e gestire banche dati finalizzate al miglioramento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati;

- 4) Il Comitato può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediate sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
- 5) Il Comitato potrà inoltre avvalersi di ogni strumento di partecipazione popolare sia essa consultiva-acquisitiva, sia di iniziativa, correttiva o di annullamento, con possibilità di promuovere la consultazione popolare su proposte formulate dalle Amministrazioni e che toccano diritti dei cittadini, la salvaguardia e tutela dei centri storici, in particolare la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi compresa le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/1963 nonché la tutela e la valorizzazione della natura e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgl.22/1997. Potrà agire nella promozione della cultura e dell'arte; la viabilità ed i trasporti; l'utilizzo di servizi sociali, la difesa del suolo, la protezione della flora e della fauna, lo smaltimento dei rifiuti, il controllo degli scarichi, etc. Il Comitato avrà la facoltà di proporre istanze, petizioni e proposte alle Amministrazioni degli Enti Pubblici, il diritto di accesso agli atti amministrativi; il diritto d'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che riguardano materia di competenza non solo locale, ma anche regionale e statale.
- 6) Il Comitato non potrà svolgere attività diverse da quelle per le quali è stato costituito e sopra dettagliatamente elencate di ordine generale nonché le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dall'art. 6, decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, Codice del Terzo Settore anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che il Comitato potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

ART.4- PATRIMONIO ED ENTRATE

Il Comitato non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. - L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.5 -ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO –





L'esercizio sociale del Comitato chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 10 Giugno di ogni anno per la definitiva approvazione. Il Bilancio approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 117/2017 dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 di giugno di ogni anno. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 10 Giugno di ogni anno per la definitiva approvazione.

Il Bilancio approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 117/2017 dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 di giugno di ogni anno.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 10 Giugno di ogni anno per la definitiva approvazione.

ART.6 - ASSOCIATI –

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

ART.7 -MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE –

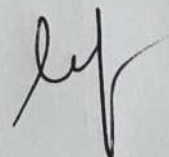
I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

- In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART.8 -DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI –

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno un (1) mese ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede sociale entro giorni 15 dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire in un determinato giorno e spazio orario prestabilito che verrà comunicato al richiedente ed in presenza del Segretario e/o del Tesoriere



- La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente del Comitato .

ART.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO-

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati, che eleggerà tra i soci candidati i sette (7) componenti del Consiglio Direttivo, i quali resteranno in carica per cinque (5) anni.

ART.10- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte all'anno. È convocato mediante lettera, email, whatsapp o altro mezzo contenente l'ordine del giorno, inviati almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

- Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione, tuttavia eccezionalmente, come si dirà a breve, in casi di emergenza o necessità di prendere una celera deliberazione, il Presidente può convocare il Consiglio anche a mezzo collegamento da remoto ed eseguire lo svolgimento della riunione consiliare a mezzo video conferenza con l'ausilio di una piattaforma on-line omologata (Microsoft Teams o Skipe o altri mezzi di collegamento).

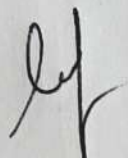
- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: o il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

- Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART.11 -COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.



- 
- La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.
 - In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
 - deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 5, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ;
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

-ART. 12 -ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI –

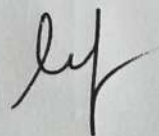
Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un (1) mese nel libro degli associati

- L'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e [, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno,] il bilancio sociale;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART.13- FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI –

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati

- Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno un mese .
- Ogni associato ha diritto di voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.



- Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

- Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

- L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 14 -PRESIDENTE –

Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

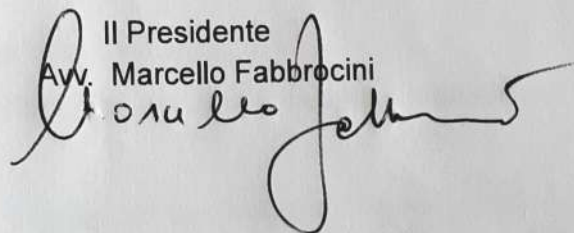
ART.15 -SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE –

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale .

ART. 16 -NORMA DI RINVIO –

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il Presidente
Avv. Marcello Fabbrocini




Comitato Civico di Ottaviano "Agostino Cifariello"
ONLUS
Sede Legale: Via Carlo Cignani, 24 * 80044 - OTTAVIANO (Na)
C.F. 92015530634 - Info : www.comitatocivicocifariello.it
PEC marcello.fabbrocini@pecavvocatinola.it

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL COMITATO CIVICO DI OTTAVIANO "AGOSTINO CIFARIELLO" ONLUS

Il giorno 12-12-2019, alle ore 21,00, presso Congrega San Giovanni adiacente la Chiesa di San Giovanni si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria del Comitato Civico di Ottaviano "Agostino Cifariello" ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 65 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea, avv. Marcello Fabbrocini, e quale Segretaria l'avv. Amalia Iervolino.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità
delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.



Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 23,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Luigiello Johhann

Il Segretario

Luigiello Johhann



Agenzia Entrate	Direzione Provinciale di Napoli
Ufficio Territoriale di Nola	
Atto registrato al n.	1016 fine 3e
In data	19.6.202
Totale versato	esente
Il Direttore Territoriale	

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
ANNO TALIERCIO

3 1016 19/06/2020

0,00 **TEV20L001016000ZH**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TEV